



COMUNE DI MEINA

Provincia di Novara

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Carica	Presente	Assente Giustificato
BARBIERI FABRIZIO	SINDACO	X	
IOVINO ROBERTA	CONSIGLIERE	X	
FAGNANI GIOVANNI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
FERRARO CAMILLA	CONSIGLIERE	X	
ANSELMI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
COLOMBO ELENA	CONSIGLIERE		X
FERRARESE ANDREA ETTORE	CONSIGLIERE	X	
DI GERLANDO NICOLO'	CONSIGLIERE	X	
CUMBO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
ANEDDA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
BORRONI FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
Totale:		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. GIORGIO FORNARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. FABRIZIO BARBIERI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Ricordata la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Visto il comma 677 dell'art.1 della citata Legge n.147/2013: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile" e pertanto, per il 2015, l'aliquota massima TASI non poteva eccedere il 2,5 per mille;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, provvedono a disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto:

- della Legge 28 dicembre 2015 n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", (15G00222) (GU n.302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n.70) ed in particolare l'art.1 comma 26: "per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";
- della Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017) che all'Articolo 42 ha prorogato quanto sopra anche per il 2017 e quindi l'impossibilità di aumentare le aliquote;

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) ha abolito la TASI sull'abitazione principale ad eccezione degli immobili di pregio (A/1, A/8, ed A/9) con le relative pertinenze;

Richiamata integralmente la Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 09.09.2014 ad Oggetto: "Approvazione aliquote TASI – anno 2014" che ha previsto:

- l'aliquota del 2,5 per mille solo per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobili ad esse equiparate dall'art.13, comma 2, lett. a) c) e d) del Decreto Legge 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
- l'aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- di confermare che ai sensi dell'art.50 del vigente Regolamento IUC, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessiva e il restante 90% è a carico del titolare del diritti reale;

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 18.06.2015 ad Oggetto: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, relazione previsionale e programmatica 2015/2017, bilancio pluriennale 2015/2017: esame ed approvazione" che ha confermato la Delibera n.32/2014 di cui sopra;
- la Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 22.03.2016 ad Oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018 - approvazione Bilancio finanziario di previsione 2016/2018" che ha confermato la Delibera n.32/2014 di cui sopra;

Preso atto:

- della Legge 28 dicembre 2015 n.208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", ed in particolare l'art.1 comma 26: "per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere degli

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

- della Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017) che all'articolo 42 ha prorogato quanto sopra anche per il 2017 e quindi l'impossibilità di aumentare le aliquote;

Ricordato il Regolamento IUC approvato con Delibera di C.C. n.14 del 08.07.2014;

Ritenuto di mantenere invariata, rispetto all'anno 2016, l'aliquota TASI per l'anno 2017 per gli immobili ancora assoggettati;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. sette e astenuti n. tre (Cumbo, Anedda e Borroni) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2017, la Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 09.09.2014 ad Oggetto: "Approvazione aliquote TASI – anno 2014" che ha previsto e pertanto l'impianto impositivo TASI per l'anno corrente risulta essere così composto:

- aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, cioè come stabilito dal comma 667, art.1, della L. n.147/2013, così come modificato dall'art.1, comma 1[^], lett. a) del D.L. n.16/2014 convertito nella L. n.68/2014;

3) di dare atto altresì che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art.1, comma 169 della L. n.296/2006 dal 1 gennaio del corrente anno;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.2011 (L. n.214/2011) e della nota MEF Prot. 4033/2014 del 28.02.2014;

Successivamente, con voti favorevoli n. sette e astenuti n. tre (Cumbo, Anedda e Borroni) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to FABRIZIO BARBIERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIORGIO FORNARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ,

ATTESTA

[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)

[] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIORGIO FORNARA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Meina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIORGIO FORNARA



COMUNE DI MEINA

Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 - CONFERMA
ALIQUOTE.**

Il sottoscritto, responsabile del servizio tributi, formula il proprio parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Meina, 23-03-2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ALFREDO GUAZZI



COMUNE DI MEINA

Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 - CONFERMA
ALIQUOTE.**

Il sottoscritto, responsabile del servizio FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Meina, 23-03-2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dr. GUAZZI ALFREDO

COMUNE DI MEINA
(Provincia di Novara)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30-03-2017

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE.
-----------------	---

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 05-04-2017 e per 15 giorni consecutivi.

05-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIORGIO FORNARA